



Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Decreto per lo svolgimento di udienza

Il Giudice delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del 07.11.2022,
visto l'art. 23 co. 6 decreto legge n. 137 del 2020 che ha previsto che *"le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"*;
considerato che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, **tutti i procedimenti di separazione consensuale verranno celebrati mediante il deposito di note scritte da depositarsi nel fascicolo telematico sino a quindi giorni prima dell'udienza e pertanto i difensori delle parti sono onerati a depositare unitamente alle note d'udienza altresì la dichiarazione del proprio assistito da raccogliersi secondo modalità tali da garantirne la provenienza del documento dalla parte interessata, avente ad oggetto a) "la volontà di non volersi conciliare"; b) di rinunciare alla partecipazione all'udienza; c) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso**;

considerato inoltre che, stante l'elevato numero di procedimenti da trattare e al fine di limitare gli spostamenti delle persone e di limitare l'affluenza nei locali del Tribunale, si prevede **LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA, COME DA ALLEGATO DECRETO**, su **CONCORDE RICHIESTA** delle parti (qualora non sia già stata precedentemente disposta ed accettata), anche per i procedimenti di **separazione e di divorzio aventi natura giudiziale**, mediante deposito della dichiarazione sopra indicata resa da ciascuna parte e depositata nel fascicolo telematico di causa *sino a*



quindici giorni prima dell'udienza, fermo restando che in mancanza o in caso di richiesta proveniente da una sola delle parti l'udienza sarà celebrata in presenza agli orari così come appresso indicati;

considerato pertanto che in mancanza di concorde volontà delle parti l'udienza verrà svolta in presenza e che in tale caso, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, si rende necessario, nuovamente, fissare degli orari di trattazione dei procedimenti di separazione e di divorzio aventi natura giudiziale, al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi antistanti l'aula di udienza (fermo restando la specifica modalità di trattazione come indicata nel successivo decreto allegato al presente, su concorde volontà delle parti in causa), con invito **agli avvocati e alle parti ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti e ad evitare di portarsi nei luoghi del Tribunale prima o dopo gli orari stabiliti.** precisando sin da ora che le cause saranno richiamate in coda al termine dell'udienza ove i relativi orari non verranno rispettati;

ritenuto inoltre necessario che i difensori e le parti si presentino **muniti di appositi dispositivi di protezione individuale** e osservino tutte le misure in essere per il contrasto alla diffusione del COVID-19, tra cui anche quella di mantenere **la dovuta distanza di sicurezza interpersonale**, al fine di evitare assembramenti;

considerato inoltre indispensabile che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento al personale di guardiania, affinché provveda: a) adottare tutte le misure idonee ad evitare l'assembramento delle persone; b) a curare che l'accesso sia consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione della causa; c) a curare che le parti interessate alla trattazione della causa entrino nel palazzo di giustizia solo quando è prossimo l'orario di inizio del relativo processo e sempre avendo cura che non siano creati assembramenti nei corridoi; d) a curare l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori, al termine della trattazione della relativa causa;

dispone

che l'udienza sia celebrata nel modo sopra indicato **nell'aula collegiale**, con osservanza per le parti e per i difensori dei seguenti nuovi orari di trattazione delle cause, sostitutivi di quelli precedentemente indicati:

2927/20: 9.00

810/21: 9.10

6189/21: 9.20

1576/22: 9.30

1490/22: 9.40



1621/22: 9.50

1614/22: 10.05

419/22: 10.15

1507/22: 10.25

1542/22: 10.35

1568/22: 10.45

1569/22: 10.55

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

05/10/2022

IL GIUDICE
(dott.ssa Aurelia Cuomo)

